

Interrogazione Parlamentare 17 ottobre 2023 n. 5-01478

Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l' articolo 1 , comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».

Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.

Inoltre, gli Onorevoli richiamano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti strutturandolo alla stregua della dichiarazione dei redditi precompilata con la previsione, tra l'altro, dell'esclusione dell'accertamento fisco in caso di adesione incondizionata del contribuente al modello proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto su esposto, gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intendano intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minor dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fisco scale.».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli interroganti, giova preliminarmente osservare che tale principio è già contenuto nell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in cui si prevede che «4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell' articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio cioè di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa».

La revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall' articolo 4

della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ne declina i relativi principi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la

tax compliance.

Tale iniziativa normativa sarà attuata con un decreto delegato di prossima emanazione.

In merito alla comunicazione delle informazioni di cui all'

articolo 1

, comma 73, della legge n.190 del 2014, contenute nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche, per i soggetti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di cui all' articolo 1

, commi dal 54 a 89, della legge n.

190

del 2014, si rappresenta che tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio cioè sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni.

In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy

riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica.

Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.

Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI.

Nondimeno, in relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all'

articolo 1

, comma 73 della legge n. 190 del 2014, l'

articolo 6

del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi.

La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'

articolo 1

, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n.

111

), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera

g)

, numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n.

111.

La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del

contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrelevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quello oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua computaregolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.